

DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA "G. GALILEI"
DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA
e PER LA VERIFICA EX-POST
ai sensi del REGOLAMENTO DI ATENEO DI CUI D.R. rep. n. 2509/2019 e succ. modifiche
e
dell'art.22 della L. 240/2010

Il presente Disciplinare per il Conferimento di Assegni di Ricerca e per la verifica ex-post del Dipartimento di Fisica e Astronomia "G. Galilei", di seguito denominato DFA, disciplina le parti di competenza delle strutture secondo il vigente Regolamento di Ateneo.

In particolare si intende disciplinare le tipologie, i requisiti di ammissione e gli importi degli assegni di ricerca di tipo A.

PREMESSA

Si premettono i commi 1 e 2 della L.240/2010 che regolamentano la figura dell'assegnista e riportati nell'allegato 1.

Il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca demanda ai Consigli di Dipartimento di disciplinare in merito agli artt.:

- Art.4 – Importo e durata
- Art.5 – Bando di selezione
- Art. 6 – Requisiti soggettivi
- Art. 21 – Verifica dell'attività degli assegnisti

riportati nell'allegato 1.

Per quanto già normato dal Regolamento di Ateneo, si dovrà fare riferimento allo stesso.

Di conseguenza il DFA, su proposta della Commissione Scientifica di Area 02, nonché Commissione Scientifica di Dipartimento, delibera i seguenti criteri per l'attivazione degli assegni di ricerca di tipo A e per la verifica delle attività degli assegnisti.

Si ritiene opportuno caratterizzare gli Assegni di Ricerca in diverse tipologie in relazione ai requisiti richiesti ai candidati.

Qualora il finanziamento dell'Assegno di Ricerca gravi per una quota superiore al 25% del costo totale su budget di progetti BIRD, il costo stimato complessivo associato ad ogni tipologia deve ritenersi vincolante.

Tipologia 1			
Requisiti di ammissione alla selezione	<p>Possono partecipare alla selezione candidati che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti, come specificato all'atto della richiesta da parte del responsabile scientifico:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento; b. laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento e di idoneo e documentato curriculum scientifico-professionale almeno biennale nell'area scientifica connessa all'attività di ricerca oggetto della collaborazione; c. essere iscritto senza borsa al dottorato di ricerca nell'area scientifica connessa all'attività di ricerca oggetto della collaborazione; d. dottorato di ricerca nell'area scientifica connessa all'attività di ricerca oggetto della collaborazione; <p>I titoli richiesti dovranno essere posseduti alla data della scadenza del bando.</p>		
Importo massimo assegno	Compenso netto erogato all'assegnista	Compenso lordo erogato all'assegnista	COSTO (lordo ente) stimato * complessivo di oneri per il DFA
adeguamento aliquote INPS 2022	€ 17.978,14	20.354,99	€ 25.108,49
Importo massimo assegno	Compenso netto erogato all'assegnista	Compenso lordo erogato all'assegnista	COSTO (lordo ente) stimato * complessivo di oneri per il DFA
ARPE, PRD 2022 e precedenti o nei bandi ARD 2019 e precedenti.	€ 17.900,46	20.267,04	€ 25.000,00

Tipologia 2			
Requisiti di ammissione alla selezione	<p>Possono partecipare alla selezione candidati che siano in possesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● dottorato di ricerca e che abbiano maturato documentate competenze di ricerca ottenute con esperienze post-dottorato di <u>almeno 12 (dodici) mesi</u> nell'area scientifica connessa all'attività di ricerca oggetto della collaborazione. <p>I titoli richiesti dovranno essere posseduti alla data della scadenza del bando.</p>		
Importo massimo assegno	Compenso netto erogato all'assegnista	Compenso lordo erogato all'assegnista	COSTO (lordo ente) stimato * complessivo di oneri per il DFA
adeguamento aliquote INPS 2022	€ 21.573,77	24.425,99	30.130,19
Importo massimo assegno	Compenso netto erogato all'assegnista	Compenso lordo erogato all'assegnista	COSTO (lordo ente) stimato * complessivo di oneri per il DFA
ARPE, PRD 2022 e precedenti o nei bandi ARD 2019 e precedenti..	€ 17.900,46	20.267,04	€ 30.000,00

Tipologia 3			
Requisiti di ammissione alla selezione	Possono partecipare alla selezione candidati che siano in possesso: <ul style="list-style-type: none"> dottorato di ricerca e che abbiano maturato documentate competenze di ricerca ottenute con esperienze post-dottorato di <u>almeno 18 (diciotto) mesi</u> nell'area scientifica connessa all'attività di ricerca oggetto della collaborazione. I titoli richiesti dovranno essere posseduti alla data della scadenza del bando.		
Importo massimo assegno	Compenso netto erogato all'assegnista	Compenso lordo erogato all'assegnista	COSTO (lordo ente) stimato * complessivo di oneri per il DFA
adeguamento aliquote INPS 2022			superiore a € 30.000,00
	es. € 25.169,40	es. € 28.496,99	es. € 35.151,89
Importo massimo assegno	Compenso netto erogato all'assegnista	Compenso lordo erogato all'assegnista	COSTO (lordo ente) stimato * complessivo di oneri per il DFA
ARPE, PRD 2022 e precedenti o nei bandi ARD 2019 e precedenti..	es. € 25.060,64	es. € 28.373,85	es. € 35.000,00

* Costo stimato complessivo di oneri per il DFA, calcolato sull'aliquota previdenziale INPS 2022 (circolari INPS n. 15 del 28.01.2022 e n. 25 del 11.02.2022) del 35,03%, di cui 2/3 a carico DFA e 1/3 a carico assegnista e con l'applicazione dell'esenzione IRPEF art.11 L.212/2000.

Criteria di valutazione

I criteri di valutazione da usare in sede di selezione sono i seguenti:

Punteggio per tipologia assegni	Tipologia 1	Tipologia 2	Tipologia 3
<p>Titoli: laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea.</p> <p>Nel caso in cui il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero non costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno.</p>	<p>Fino a 30 punti (di cui 20 per PhD pertinente)</p>	<p>Fino a 30 punti (di cui 20 per PhD pertinente)</p>	<p>Fino a 20 punti (di cui 15 per PhD pertinente)</p>
<p>Curriculum scientifico-professionale: svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi pertinenti all'attività di ricerca oggetto del bando. Conseguimento di brevetti, premi o finanziamenti alla ricerca da bandi competitivi nell'area oggetto del bando.</p>	<p>fino a 20 punti</p>	<p>fino a 20 punti</p>	<p>fino a 30 punti (di cui fino a 20 punti riservati a esperienze post-dottorato svolte presso Istituzioni di ricerca diversi da quello che ha emanato il bando)</p>
<p>Produttività scientifica: quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche, incluse le tesi di laurea magistrale/specialistica o di dottorato.</p>	<p>fino a 20 punti</p>	<p>fino a 20 punti</p>	<p>fino a 20 punti</p>
<p>Colloquio*</p>	<p>fino a 30 punti</p>	<p>fino a 30 punti</p>	<p>fino a 30 punti</p>
<p>Lettere di referenza (max 2)*</p>	<p>fino a 30 punti</p>	<p>fino a 30 punti</p>	<p>fino a 30 punti</p>
<p>Colloquio e lettere di referenza (max 2)*</p>	<p>fino a 30 punti</p>	<p>fino a 30 punti</p>	<p>fino a 30 punti</p>
<p>Punteggio massimo</p>	<p>100</p>		

* Opzioni in alternativa

Si ritengono idonei all'attribuzione dell'assegno di ricerca tutti i candidati che ottengono un punteggio complessivo non inferiore a 50/100.

Cofinanziamento

- i. Qualora l'assegno di ricerca preveda il cofinanziamento su fondi esterni al DFA, questo deve essere relativo al costo lordo ente comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali vigenti.

Inoltre, qualora l'Ente o Istituto nazionale o internazionale, all'interno dei propri regolamenti preveda una procedura autorizzativa per il cofinanziamento di un assegno emesso dal DFA, il richiedente dovrà produrre idonea documentazione che attesti l'autorizzazione dell'Ente o Istituto nazionale o internazionale ed eventuali deroghe ai propri regolamenti.

- ii. Qualora il cofinanziamento gravi su fondi a disposizione del DFA, questo dovrà preventivamente essere vagliato ai fini dell'effettiva disponibilità finanziaria, temporale e relativamente alla normativa vigente.

Verifica dell'attività dei titolari di assegni

- 1) Alla conclusione di ogni anno di attività il titolare dell'assegno deve presentare al Direttore del Dipartimento una relazione, sottoscritta dal Responsabile della ricerca, nella quale saranno illustrati l'attività svolta nell'ambito del progetto e i risultati raggiunti;
- 2) Qualora l'assegno di ricerca sia attivato su un progetto di ricerca di dottorato, e quindi l'assegnista sia un dottorando senza borsa, le relazioni annuali dell'attività di ricerca saranno trasmesse al Direttore del Dipartimento assieme al giudizio ricevuto dal Collegio di dottorato e sottoscritte dal docente Supervisore.

Tutte le relazioni verranno valutate dal Consiglio di Dipartimento, che potrà eventualmente invitare il Responsabile della ricerca o il docente Supervisore (nel caso 2) a relazionare sulle attività svolte dall'assegnista.

La valutazione negativa dell'attività svolta nell'ambito sarà causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, da parte dell'Università.

Norme transitorie e finali

1. Il Disciplinare è stato approvato nel Consiglio di Dipartimento del 20 luglio 2021. Successivamente venivano apportate modifiche, su proposta della CSArea02, in seguito all'adeguamento dell'adeguamento dell'aliquota INPS 2022 e all'indicazione del numero massimo di lettere di referenza utili. Tali modifiche sono state approvate nel Consiglio di Dipartimento del 24 maggio 2022 e il Disciplinare aggiornato pubblicato nel sito del DFA.
2. Le disposizioni di cui al presente Disciplinare si applicano alle procedure per il conferimento di assegni di ricerca a partire dal giorno successivo alla sua approvazione, fatto salvo per gli assegni di ricerca all'interno dei progetti approvati nei bandi ARPE, PRD 2022 e precedenti o nei bandi ARD 2019 e precedenti.
3. Gli assegni di ricerca attivati precedentemente all'entrata in vigore del presente Disciplinare, fino ad esaurimento degli stessi, continuano ad essere disciplinati dal precedente regolamento del DFA del 20-07-2021.

All.1

L. 240/210

“Art. 22, c.1

Le università ..., possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ... contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.”

“Art. 22, c.2

Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, ... I medesimi soggetti (Università) possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.”

Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo di attività di ricerca, ... (le Università) possono stabilire che

il dottorato di ricerca o

titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati,

il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, ...

... costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando;

in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.”

REGOLAMENTO DI ATENEO DI CUI D.R. rep. n. 2509/2019 e successive modifiche

Art. 4 – Importo e durata

1. L'importo degli assegni viene stabilito dal Consiglio di Struttura, nel rispetto dell'importo minimo previsto con decreto MIUR, in rapporto ai requisiti di accesso fissati, alla complessità del progetto di ricerca, alla professionalità richiesta e alle attività da svolgere.

... omissis

Art. 5 – Bando di selezione

1. Il Direttore della Struttura presso la quale verrà svolta l'attività di ricerca provvede all'emanazione del bando di selezione che, deve contenere:

-

- i requisiti di ammissione alla selezione e i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, stabiliti dal Consiglio della Struttura, che comprendono necessariamente l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale, della produttività scientifica ...;

- omissis

Art. 6 – Requisiti soggettivi

1. I requisiti per la partecipazione alla selezione sono definiti dal Consiglio della Struttura nel rispetto dell'art. 22 della legge 240/2010.

... omissis

Art. 21 – Verifica dell'attività dell'assegnista

1. Le modalità di verifica dell'attività dei titolari di assegni sono stabilite dal Consiglio della Struttura che ha emanato il bando, tenuto conto anche delle regole del fondo su cui è stato attivato e garantendo in ogni caso l'adeguatezza della verifica.
2. In mancanza, alla conclusione di ogni anno di attività il titolare dell'assegno deve presentare una relazione al Direttore della Struttura di afferenza, nella quale sono illustrati l'attività svolta nell'ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del Responsabile della ricerca o del Referente verrà valutata dal Consiglio della Struttura.
3. La valutazione negativa dell'attività svolta dall'assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, da parte dell'Università.
4. Alla conclusione dell'assegno il titolare dello stesso deve presentare al Direttore della Struttura una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti.